

# LE SEZIONI UNITE SULLA NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA DELL'ISTANZA DI MODIFICA O REVOCA DELLA CAUTELA: DEPOSITATA LA MOTIVAZIONE

*a cura di Guido Colaiacovo*



Cass., sez. un., 30 settembre 2021 (dep. 3 maggio 2022), n. 17156, Cassano, Presidente, Tardio, Relatore, Picardi, P.m. (concl. diff.)

Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona: - la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso

il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio; - in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, la notifica di cui all'art. 299, comma 4-bis, c.p.p., in ragione delle sue finalità eminentemente informative e partecipative al processo, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.

Segnaliamo che alle Sezioni unite è stata devoluta recentemente anche una questione affine, che verte sul quesito se, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, sia impugnabile con ricorso per cassazione, da parte della persona offesa, l'ordinanza con cui sia stata disposta la revoca o la sostituzione di misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto al contraddittorio riconosciuto alla stessa persona offesa dall'art. 299, comma 3, c.p.p. (a breve pubblicheremo una sintesi dell'ordinanza di rimessione).

[Cass. 17156/21](#) [Download](#)